UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(*ex* D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre, presso la sede del CORAP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto,

Decreto n. 77 **del** 16 **ottobre 2018:** Parcelle avvocato Carlo Guarnieri difensore del già CSI della Provincia di Cosenza. Approvazione atto Transazione.

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con il D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 31 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;

PRESO ATTO che:

- l'avv. Carlo Guarnieri è stato nominato negli anni pregressi quale procuratore e difensore del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza, confluito nel neo istituito CO.R.A.P.;
- in virtù dei mandati rilasciati lo stesso ha difeso e rappresentato il Consorzio nei relativi giudizi civili attivi e passivi;
- in particolare l'avv. Carlo Guarnieri ha rappresentato e difeso il Consorzio nei giudizi di seguito enumerati; giudizi per i quali ha avanzato, nel corso degli anni, innumerevoli richieste di pagamento dei propri compensi professionali (racc. A/R il 27.11.2014, del 25.02.2015, del 17.03.2017, dell'01.08.2017 per complessivi **€ 437.718,64**, del 16.10.2017 per complessivi **€ 453.000,00** nonché, da ultimo, via pec il 28.07.2017);
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza, prima, ed il CO.R.A.P., dopo, non hanno proceduto al pagamento di alcuna delle notule trasmesse dall'avvocato Carlo Guarnieri;
- nelle more della definizione transattiva della vertenza in essere, come da richiesta del CO.R.A.P., l'avv. Carlo Guarnieri, si è reso disponibile a rideterminare il compenso adeguandoli alle Convenzioni in essere (laddove esistenti) ed ai minimi tariffari;

- l'avvocato Carlo Guarnieri si è dichiarato disponibile ad addivenire ad una soluzione transattiva accettando, a fronte delle proprie pretese, accettando a saldo e stralcio la somma complessiva € **187.043,00** oltre accessori sui compensi (onorari e diritti)
- pertanto, si è proceduto alla sottoscrizione di apposito Atto di Transazione tra il precitato professionista e il Corap;

PRESO ATTO ALTRESI' che:

- in data 12 luglio 2018, tra l'Avv. Carlo Guarnieri e la dottoressa Rosaria Guzzo, Commissario Straordinario del Corap, è stato sottoscritto l'Atto di Transazione che recepisce l'accordo tra le parti;

RITENUTO

Di dover approvare l'atto di transazione sopra citato,

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero

1. di approvare l'Atto di Transazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritto in data 12 luglio 2018, tra l'Avv. Carlo Guarnieri e la dottoressa Rosaria Guzzo, Commissario Straordinario del Corap, che recepisce l'accordo tra le parti;
2. di demandare il presente atto all'Ufficio Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza;
3. di demandare al Responsabile la cura della pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL Commissario Straordinario del CORAP
Dott.ssa Rosaria Guzzo

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Luglio, in Lamezia Terme, presso la sede del CoRAP (Consorzio Regionale Attività Produttive) della Regione Calabria, tra:

1) il sig. **Avv. Carlo Guarnieri** (C. F.: GRNCRL65L14D086E - P. I. 01876660786) in proprio, elettivamente domiciliato in Cosenza via Nicola Serra n. 62 (PEC: carloguarnieri@pecstudio.it)

E

2) il C.O.R.A.P. (Consorzio Regionale Attività Produttive), p.i. 0046836079, c.f. 82006160798, in persona del Commissario, sig.ra **dott.ssa Rosaria Guzzo**, il quale, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 24/2015 e al D.P.G.R. n. 115/2016, a seguito della procedura di accorpamento dei Consorzi provinciali delle Aree di Sviluppo Industriale, è subentrato in tutti i rapporti, sostanziali e processuali, già facenti capo ai singoli consorzi provinciali,

PREMESSO CHE

- l'avv. Carlo Guarnieri è stato nominato negli anni pregressi quale procuratore e difensore del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Cosenza, confluito nel neo istituito CO.R.A.P.;
- in virtù dei mandati rilasciati lo stesso ha difeso e rappresentato il Consorzio nei relativi giudizi civili attivi e passivi;
- in particolare l'avv. Carlo Guarnieri ha rappresentato e difeso il Consorzio nei giudizi di seguito enumerati; giudizi per i quali ha avanzato, nel corso degli anni, innumerevoli richieste di pagamento dei propri compensi professionali (racc. A/R il 27.11.2014, del 25.02.2015, del 17.03.2017, dell'01.08.2017 **per complessivi € 437.718,64**, del 16.10.2017 **per complessivi € 453.000,00** nonché, da ultimo, via pec il 28.07.2017);
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Cosenza, prima, ed il CO.R.A.P., dopo, non hanno proceduto al pagamento di alcuna delle notule trasmesse dall'avvocato Carlo Guarnieri, pur riconoscendo espressamente

l'intervenuto proficuo svolgimento dell'attività professionale dallo stesso svolta in nome e per conto dell'ente medesimo;

- nelle more della definizione transattiva della vertenza in essere, come da richiesta del CO.R.A.P., l'avv. Guarnieri - pur evidenziando che l'importanza di alcuni giudizi specie in relazione all'esito positivo intervenuto avrebbero legittimamente dato diritto, in assenza di Convenzioni, all'applicazione di tariffe e/o parametri professionali di valore medio o alto, si è reso disponibile a rideterminare i compensi adeguandoli alle Convenzioni in essere (laddove esistenti) ed ai minimi tariffari e/o dei parametri forensi secondo lo schema di seguito riportato:

1A -Tribunale di Rossano giudizio definito con sentenza n. 399/05 del 26.6.2008 (opposizione a precetto) trasmessa ipotesi di parcella in data 28/01/2010 di **€ 18.180,00 oltre spese € 462,00 + € 239,00** ed accessori come per legge; - **SONO STATI APPLICATI I MINIMI -**

1B -Corte d'Appello di Catanzaro definito con sentenza n. 1596/14 trasmessa ipotesi di parcella in data 02/12/2011 di **€ 19.687,00 oltre spese € 280,00** ed accessori come per legge; - **SONO STATI APPLICATI I MINIMI -**

2A -Tribunale di Cosenza giudizio definito con sentenza n. 813/16 (avverso iscrizione ipotecaria) trasmessa ipotesi di parcella in data 02/12/2011 di **€ 27.313,00 oltre spese € 1.288,00** ed accessori come per legge; - **RIDETERMINATA SECONDO I MINIMI AD EURO 17.583,00 oltre spese € 1.288,00** ed accessori come per legge;

2B -Corte d'Appello di Catanzaro definito con sentenza n. 1849/14 parcella **RIDETERMINATA SECONDO CONVENZIONE IN € 5.000,00 + spese € 180,00** + accessori come per legge;

3 -Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 196/11 trasmessa ipotesi di parcella in data 15/01/2007, 18/11/2011 e 15/01/2013 di **€ 15.618,00** oltre spese per **€ 1.288,00** ed oltre accessori come per legge - **RIDETERMINATA SECONDO I MINIMI AD EURO 15.233,00 oltre spese € 1.288,00** ed accessori come per legge;

4 -Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 220/15 trasmessa ipotesi di parcella il 16/10/2017 di **€ 46.988,00 RIDETERMINATA SECONDO I MINIMI** oltre accessori come per legge;

5 -Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 2150/09 da pagare la fattura n. 6 del 23/05/2007 di € 3.878,60 **come da CONVENZIONE € 2.000,00** oltre accessori come per legge;

6A -Tribunale di Cosenza giudizio in opposizione all'esecuzione RGES n. 2094/06 – definito con ordinanza del 14/03/2007 da pagare **come da CONVENZIONE € 4.000,00 oltre spese di € 870,00** ed accessori come per legge);

6B -Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 16/14 da pagare **come da CONVENZIONE di € 8.950,00** oltre accessori come per legge;

7 -Tribunale di Cosenza –RG n. 5735/07 definito con ordinanza del 20/02/2008 – da pagare fatt. n. 16 del 26.11.07 di € 1.250,00 oltre accessori e fatt. n. 11 del 30.4.2008 di € 1.250,00 oltre accessori **come da CONVENZIONE di € 2.500,00** oltre accessori come per legge;

8 -Tribunale di Cosenza definito con ordinanza del 15.10.2008 da pagare **come da CONVENZIONE di € 1.500,00 + spese € 328,00** oltre accessori come per legge;

9 -Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 1627/10 da pagare **come da CONVENZIONE di € 1.500,00 + spese € 328,00** oltre accessori come per legge;

10 -Tribunale di Castrovillari (ex Rossano) – Rg n. 2013/11 - parcella del 16/10/2017 di **€ 4.835,00 ELABORATA SECONDO I MINIMI TARIFFARI oltre spese di € 250,00** ed accessori come per legge;

11 -Tribunale di Castrovillari definita con sentenza n. 345/12 trasmessa ipotesi di parcella il 25/06/2013 di **€ 115.202,00 RIDETERMINATA SECONDO I MINIMI TARIFFARI oltre spese di € 1.140,00** ed accessori come per legge;

12 - Tribunale di Cosenza definito con sentenza n. 1421/10 trasmessa ipotesi di parcella del 16/10/2017 di **€ 4.835,00 RIDETERMINATA SECONDO I MINIMI TARIFFARI oltre spese di € 390,00** ed accessori come per legge;

CONSIDERATO CHE

- l'Avv. Carlo Guarnieri - a seguito della sopra riportata rideterminazione - ha maturato il diritto alla corresponsione dei compensi professionali come da prospetto sopra riportato e notule relative ai singoli giudizi patrocinati (**All. nn. 1-15**), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di **€ 305.082,00 (oltre accessori sui compensi)**, così ripartiti:

- compensi ai **MINIMI** tariffari e/o dei parametri **€ 252.658,00** oltre accessori
- compensi da **CONVENZIONI** **€ 25.450,00** oltre accessori
- **SPESE** anticipate **€ 7.043,00**
- **INTERESSI** maturati al 28.05.2018 **€ 19.053,18**

- il CO.R.A.P. così come rappresentato dichiara, a tutti gli effetti di legge, di essere debitore dell'avvocato Carlo Guarnieri, sopra generalizzato, dei sopra descritti compensi professionali oltre spese ed interessi ad oggi maturati; importi, questi, ad oggi non corrisposti;
- occorre procedere alla definizione del detto debito al fine di non aggravare ulteriormente la posizione debitoria maturata;
- l'avvocato Carlo Guarnieri si è dichiarato disponibile ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale della presente vertenza;

VISTO CHE

- nella redazione delle parcelle si è tenuto conto delle convenzioni esistenti con il Consorzio (ora CO.R.A.P.) - e degli accordi nelle stesse raggiunti - rispetto alle quali il professionista incaricato ha già accettato, all'atto del conferimento del relativo incarico, la decurtazione stabilita pattiziamente con l'ente e di cui ai giudizi sotto i nn. **2B); 5); 6A); 6B); 7); 8) e 9),** come da prospetto sopra riportato il quale forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, per un totale di **€ 25.450,00;**
- al fine di dirimere l'insorgenda controversia l'avvocato Carlo Guarnieri ha rivisto le notule ed i relativi compensi di cui agli incarichi sub nn. **1A); 1B); 2A); 3); 4); 10); 11) e 12)** per un totale di **€ 252.658,00 adeguandoli ai minimi tariffari e/o dei parametri forensi vigenti ratione temporis;**
- **rispetto a tali giudizi, l'avv. Carlo Guarnieri, è disponibile ad applicare un'ulteriore riduzione pari a circa il 40% sui compensi (oltre accessori come per legge);**

- pertanto l'avvocato Carlo Guarnieri è disponibile ad accettare il seguente accordo:

A) in relazione alla somma di **€ 252.658,00** oltre accessori come per legge la minor somma di **€ 155.878,00** oltre accessori come per legge (**corrispondente ad uno sconto di circa il 40%**); in particolare, relativamente alle ipotesi di parcella recanti i nn. **1a) di € 22.178,00 e 1b) di € 23.721,00**, in quanto afferenti ai due diversi gradi del medesimo giudizio, viene

concordemente riconosciuto il minore importo di **€ 23.721,00** oltre accessori come per legge; per quanto riguarda l'ipotesi di parcella sub **n. 4) di € 57.753,00** viene concordemente riconosciuto il minor compenso pari ad **€ 25.000,00** oltre accessori come per legge; infine, per quanto riguarda l'ipotesi di parcella contrassegnata dal **n. 11) di € 138.311,22**, viene concordemente riconosciuto il minore importo di **€ 50.000,00** oltre accessori come per legge;

B) riconoscimento integrale dei compensi di cui alle convenzioni siglate, per un totale di **€ 25.450,00** oltre accessori come per legge;

C) riconoscimento integrale delle spese sostenute pari ad **€ 7.043,00**;

D) rinuncia integrale agli interessi legali maturati sui compensi relativi alle parcelle trasmesse per tutti i giudizi patrocinati e di cui all'elenco sopra riportato, ed ammontanti ad oggi a complessivi **€ 19.053,18** (come da prospetto **all. n. 16** che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo);

per complessivi Euro 187.043,00 oltre accessori sui compensi (onorari e diritti)

da pagarsi in tre soluzioni secondo le seguenti modalità:

- **primo pagamento del 40%, dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo 30 agosto 2018**;
- **il secondo pagamento del 30% dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo 30 gennaio 2019;**
- **il terzo ed ultimo pagamento del 30% dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo 30 giugno 2019;**

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata comporterà l'immediata risoluzione del presente accordo il quale non costituisce novazione del debito poiché il mancato rispetto dei termini e/o dei previsti pagamenti darà diritto al creditore di richiedere, anche giudizialmente, l'intero credito vantato (senza applicazione di sconti, decurtazioni e/o rinunce), comprensivo di accessori maturati e maturandi sulla sorte originaria così come statuito per legge e/o nel titolo esecutivo detratte le somme eventualmente versate che saranno imputate innanzi tutto alle spese, agli interessi ed infine ai compensi;

la proposta così avanzata è opportuna nonché conveniente per il CO.R.A.P. atteso che consente un notevole abbattimento del debito maturato con la contestuale rateizzazione dei relativi pagamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La premessa, così come gli **allegati dal n. 1 al n. 16**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vi accedono con efficacia pattizia;

Art. 2) Il CO.R.A.P., ut sopra rappresentato e costituito, dichiara di offrire, come in effetti offre, all'avvocato Carlo Guarnieri e – contestualmente - l'avv. Carlo Guarnieri dichiara di accettare, come in effetti accetta, la somma complessiva di **€ 187.043,00** oltre accessori come per legge a completo e totale soddisfacimento della pretesa creditoria per come indicata in premessa; l'Avv. Carlo Guarnieri dichiara, con la sottoscrizione del presente accordo transattivo ed all'esito del regolare pagamento nei termini e con le modalità ivi previste, di non aver null'altro a pretendere, per le medesime causali dedotte nel presente accordo transattivo, dal CORAP;

Art. 3) I pagamenti avverranno con la seguente tempistica:

- **primo pagamento in acconto del 40%,** dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo **30 agosto 2018**;
- **secondo pagamento in acconto del 30%** dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo **30 gennaio 2019;**
- **terzo ed ultimo pagamento a saldo del 30%** dietro emissione di corrispondente fattura, entro il prossimo **30 giugno 2019;**

Art. 4) Dal momento della sottoscrizione del presente accordo le somme di cui sopra non produrranno interessi e la parte creditrice dichiara, fin d'ora, espressamente di rinunciarvi.

Art. 5) Il presente accordo transattivo non costituisce novazione del debito poiché il mancato rispetto anche di un solo termine di cui all'art. 3 darà diritto al creditore di richiedere l'intero credito vantato comprensivo di accessori maturati e maturandi sulla sorte originaria così come statuito per legge e/o nel titolo esecutivo detratte le somme eventualmente corrisposte. Il CO.R.A.P., in tale evenienza, riconosce come dovute tutte le somme richieste dall'avvocato Carlo Guarnieri così come maturate in relazione agli incarichi professionali indicati in premessa, compresa la decurtazione riconosciuta in sede del presente accordo, esonerando lo stesso dal fornire la prova dell'attività svolta nell'ipotesi di inadempimento del presente accordo, rappresentando il presente accordo espresso riconoscimento di debito;

Art. 6) Le parti, come sopra generalizzate, dichiarano altresì di essere integralmente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi causa o ragione nei confronti del CO.R.A.P. per fatti e/o cause rivenienti dalle procedure giudiziarie indicate in premessa;

Art. 7) Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti sopra generalizzate;

Art. 8) Si conviene espressamente che, per qualsivoglia controversia, competente in via esclusiva, è da considerarsi il Foro di Cosenza.

LAMEZIA TERME (CZ), LI 12 LUGLIO 2018

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CORAP CATANZARO

L.C.S

Il Commissario del Co.R.A.P. il l.r.p.t.

(dott.ssa Rosaria Guzzo)

Avv. Carlo Guarnieri